

## **Emergenza pandemica COVID-19**

### **Estensione giudizio d'idoneità prova generale dell'Esame di abilitazione (ex art. 16 co.3 Regolamento Agenti Sportivi)**

L'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi prevede come il giudizio di idoneità alla prova generale dell'Esame di abilitazione nazionale abbia valenza biennale per l'ammissione alla prova speciale presso la federazione sportiva nazionale professionistica.

Come noto, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali professionistiche non hanno organizzato prove speciali nell'anno 2020.

In ordine a quanto sopra, la Commissione CONI Agenti Sportivi, in deroga al richiamato articolo, nella riunione del 7.05.21, ha deliberato l'estensione del giudizio di idoneità a tre anni per coloro che hanno superato la prova generale dell'esame di abilitazione presso il CONI nell'anno 2019.